



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/9/202, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore rubricato al n. 3/2020 R.G., promosso da RIBAUDO RITA SIMONA, C.F. RBDRSM72R47L219N, residente in San Mauro Torinese (TO), Via Solferino n. 5, elettivamente domiciliata in Torino, Via Giuseppe Grassi n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso

oggetto: piano del consumatore

1. Con ricorso *ex art. 7 e ss.*, legge 3/2012 depositato il 4/3/2020 la sig.ra Rita Simona Ribaudò proponeva ai creditori, con l'ausilio del dott. Bernardo Scagnelli (professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 15*, comma 9 della stessa legge) un "piano del consumatore" contenente le previsioni di cui all'art. 7, comma 1.

In data 25/6/2020 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, rilevato che la proposta integrava i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, emetteva il decreto di cui

all'art. 12-*bis*, comma 1, fissando l'udienza del 25/9/2020 e dando atto che non risultava la pendenza di procedure esecutive da sospendere *ex art.* 12-*bis*, comma 2.

A tale udienza il dott. Scagnelli depositava informativa ai creditori con relative comunicazioni, nonché prova dell'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea della proposta e del decreto del Giudice. Depositava altresì comunicazioni pervenute dai creditori e, in particolare, dava atto del dissenso della Prefettura di Torino. I difensori della ricorrente insistevano per l'omologa e il Giudice si riservava.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Giudice, atteso che la sig.ra Ribaudò risiede in San Mauro Torinese, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ivrea.

Giova precisare che la ricorrente (all'epoca residente nel capoluogo piemontese) si è avvalsa – in sede di predisposizione del piano – delle prestazioni di un professionista nominato dal Tribunale di Torino; tuttavia nelle more dell'istruttoria della pratica ella, trovandosi in difficoltà economica, si è trasferita (unitamente al suo nucleo familiare) nell'abitazione dei suoi genitori in San Mauro Torinese, con la conseguenza per cui la proposta è stata depositata presso questo Tribunale. Ne consegue il rispetto di entrambi i criteri di competenza sanciti dalla legge 3/2012 (cfr. artt. 7, comma 1 e 9, comma 1).

3. La sig.ra Ribaudò è da considerarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. b), in quanto i debiti presi in considerazione nel piano non sono stati contratti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. È dimostrato lo stato di sovraindebitamento: come si evince dalla relazione particolareggiata allegata al ricorso (cfr. in particolare pag. 13), la sig.ra Ribaudò – dopo la cessazione dell’attività lavorativa del marito (sig. Marco Delizia, titolare di un’impresa individuale) e del conseguente venir meno della corrispondente fonte reddituale – ha dovuto sostenere integralmente le spese necessarie al mantenimento della propria famiglia; inoltre l’odierna ricorrente si era resa garante del sig. Delizia, prestando fidejussioni (poi escusse dalle Banche) per consentire la prosecuzione della di lui attività di impresa. La retribuzione mensile della sig.ra Ribaudò, la quale svolge attività di docente “precaria” e non possiede beni prontamente liquidabili, non consente di far fronte alla complessiva esposizione debitoria, stimata in euro 165.224,61.

5. Al ricorso è stata allegata la relazione del dott. Scagnelli, che ha attestato la fattibilità del piano e ha formulato un giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente. Il professionista ha inoltre evidenziato come la proposta risulti fattibile e maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (sotto quest’ultimo profilo, il professionista – a pag. 17 della relazione – ha rilevato quanto segue: *“Premesso che la debitrice istante non risulta proprietaria di alcun bene mobile o immobile prontamente liquidabile e che l’unica fonte di reddito è rappresentata dallo stipendio mensile, l’unica ipotesi applicabile consiste nel piano del consumatore, il quale ... permetterebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento in misura pari al 12,20% dei crediti chirografari. L’alternativa liquidatoria di cui all’art. 14 ter l. 3/2012 sarebbe infatti*

limitata ad un periodo di quattro anni e porterebbe ad un attivo di euro 28.174,08 (euro 586,96 circa derivanti dallo stipendio mensile decurtato delle spese di sostentamento familiari per 48 rate) inferiore rispetto ad euro 30.000,00 previsti dal piano. Inoltre ad ulteriore conferma della convenienza del piano rispetto alla liquidazione va tenuto conto che i costi prededucibili della procedura, in caso di liquidazione, sarebbero maggiori poiché vi sarebbero anche gli onorari per il liquidatore”).

Si aggiunga che, stando a quanto esposto dal professionista, non risultano atti di frode, né emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla sig.ra Ribaudò. Sotto questo secondo profilo occorre sottolineare, oltre a quanto già osservato nel paragrafo 4, che *“se il coniuge della ricorrente avesse adempiuto regolarmente ai propri debiti e contribuito al sostentamento delle spese familiari, la Sig.ra Ribaudò non si sarebbe trovata in una situazione di sovraindebitamento. La crisi dell’attività imprenditoriale del marito non ha consentito allo stesso di contribuire al fabbisogno reddituale della propria famiglia e di adempiere alle obbligazioni assunte, pertanto i creditori hanno escusso la garanzia prestata dalla ricorrente”* (cfr. pag. 15 della relazione particolareggiata).

6. Il piano prevede il pagamento integrale e in un’unica soluzione dei crediti prededucibili (pari a complessivi euro 5.702,84: cfr. tabella riportata alle pagg. 11 e 12 del ricorso) a seguito dell’erogazione del finanziamento di cui *infra*. Entro il termine di 30 giorni dall’erogazione avverrà il pagamento integrale dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate e Regione Piemonte) e – nella misura del 12,20% – il

pagamento dei creditori chirografari indicati nella tabella sopra citata. Il tutto per il complessivo importo di euro 29.622,58.

Tale somma verrà reperita dalla sig.ra Ribaudò attraverso l'erogazione, da parte di una banca convenzionata, del finanziamento di euro 30.000,00, garantito al 100% dalla "Fondazione San Matteo – Insieme contro l'usura ONLUS" subordinatamente all'emissione del decreto di omologa e al suo "passaggio in giudicato" (cfr. delibera della Fondazione prodotta *sub* 27 fasc. ricorrente).

7. Alla luce delle produzioni effettuate dal professionista all'udienza del 25/9/2020, è emerso un ulteriore "credito erariale" (quindi privilegiato) di euro 742,75 non ancora iscritto a ruolo (cfr. comunicazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione del 23/9/2020). Si tratta di un debito relativo al periodo di imposta 2019: la sig.ra Ribaudò si è impegnata a estinguerlo traendo provvista dalla somma che le verrà corrisposta dal datore di lavoro a titolo di 13^a mensilità.

8. Giova ribadire che il dott. Scagnelli ha comunicato a tutti i creditori la proposta della sig.ra Ribaudò nonché il decreto di fissazione dell'udienza del 25/9/2020 (cfr. documentazione prodotta in forma telematica dallo stesso professionista il 23/9/2020 e il 25/9/2020).

Benché tutti i creditori siano stati ritualmente notiziati, non sono state formulate contestazioni in ordine all'effettivo ammontare dei crediti e nemmeno in ordine alla convenienza del piano.

In verità la Prefettura di Torino (titolare di un credito chirografario dall'importo complessivo di euro 525,00 per sanzione amministrativa pecuniaria e spese di notifica) ha inviato una comunicazione in cui ha

dichiarato di *“non prestare il proprio consenso alla proposta di composizione della crisi, nei termini in cui la stessa è stata formulata”*.

Anche a voler ritenere che la Prefettura abbia in tal modo contestato la convenienza del piano, verrebbe comunque in rilievo l'art. 12-*bis*, comma 4, secondo il quale: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dell'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*. È dunque sufficiente richiamare quanto si è detto nel paragrafo 5 circa la convenienza del piano proposto dalla sig.ra Ribaudò rispetto all'alternativa liquidatoria.

9. In conclusione: il piano del consumatore deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12-*ter*.

P.Q.M.

Visto l'art. 12-*bis*, legge 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Rita Simona Ribaudò, come esposto nel ricorso e nella relazione del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositati il 4/3/2020;

Evidenzia che, ai sensi dell'art. 12-*ter*, legge 3/2012, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e nemmeno potranno acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; inoltre i creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che, entro 30 giorni dalla sua comunicazione a cura della Cancelleria:

- il presente decreto sia comunicato a cura del dott. Scagnelli a ciascun creditore (presso la residenza o la sede legale) tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata;
- il presente decreto sia pubblicato in versione integrale sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea a cura del dott. Scagnelli.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla sig.ra Ribaudò e al dott. Scagnelli.

Ivrea, 28/10/2020

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)